

Cass. pen. Sez. VI, Sent., 03-05-2018, n. 19115

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Presidente -

Dott. GIANESINI Maurizio - Consigliere -

Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere -

Dott. BASSI Alessandra - rel. Consigliere -

Dott. D'ARCANGELO Fabrizio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

XXXX, nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 26/04/2016 della Corte d'appello di Ancona;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perelli Simone, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

udito il difensore, avv. Giacomo Curzi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del Processo

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del 7 ottobre 2014 con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona ha condannato XXX., per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., per avere minacciato i Carabinieri, che lo avevano fermato per una violazione del codice della strada (per avere guidato un autoveicolo nel mentre utilizzava il telefono cellulare), al fine di indurli a non elevare la contravvenzione (minacciandoli con le seguenti parole: "non mi potete contestare l'uso del telefono cellulare perchè non ne sono in

posse, se lo trovate avete ragione, se non lo trovate io vi denuncio" e, dopo avere telefonato al 112 per lamentarsi del comportamento dei militari "fate pure, vi faccio vedere io, parlerò con i vostri superiori così tolgono dalla strada due stupidotti come voi, perchè non siete nemmeno degni di portare questa onorabile divisa, perchè io ho tre Carabinieri a casa, ma non fanno per strada gli stupidi come voi, loro sì che hanno le palle, altro che voi").

2. Nel ricorso a firma del patrono, XXX. chiede che la sentenza sia cassata per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato di cui all'art. 336 cod. pen., rimarcando come egli, per un verso, si sia limitato a muovere mere critiche all'attività dei militari, del tutto prive di potenzialità a coartarne la volontà; per altro verso, non abbia agito al fine di indurre i soggetti passivi a porre in essere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto d'ufficio, là dove la telefonata al 112 compiuta dall'imputato può ritenersi tutt'al più rivolta a preconstituirsì la prova del comportamento arbitrario dei Carabinieri e non a condizionarne la volontà. Il ricorrente rimarca altresì che, ad ogni modo, la seconda frase veniva profferita dopo che la contestazione della contravvenzione era già avvenuta, sicchè l'attività istituzionale dei Carabinieri intervenuti non era stata in alcun modo turbata dall'atteggiamento del XXX

2.2. Col secondo motivo, XXX. eccepisce la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. richiesto con i motivi aggiunti, sebbene si tratti di fatto di minima gravità, privo di un'effettiva capacità intimidatoria, non abituale, commesso da un soggetto di circa settanta anni, al quale veniva applicata la pena sul minimo edittale.

#### Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato in relazione a tutte le deduzioni mosse e deve, pertanto, essere disatteso.

2. Non coglie nel segno il primo motivo col quale il ricorrente contesta la ritenuta integrazione del reato di cui all'art. 336 cod. pen..

2.1. Nel dare risposta all'omologa deduzione mossa in appello, la Corte distrettuale ha congruamente argomentato l'integrazione del reato ascritto al XXX. tanto sotto il profilo dell'elemento oggettivo, rilevando come l'imputato non si limitasse a manifestare sentimenti ostili ed a profferire ingiurie, ma prospettasse concretamente ai due militari un male ingiusto, cioè di adire i loro superiori gerarchici per farli togliere dal servizio in strada - minaccia la cui concretezza si trae dal fatto che egli telefonò al 112, così da preconstituirsì la prova di un comportamento illegittimo da parte dei due pubblici ufficiali -; quanto con riferimento all'elemento soggettivo, rimarcando come la condotta del XXX. fosse chiaramente finalizzata ad interferire sull'attività d'ufficio che i due Carabinieri stavano compiendo ed a turbare la loro sfera di autodeterminazione, al fine di evitare la contravvenzione, a nulla rilevando che essi rimanessero indifferenti al male prospettato e che questo non si sia realizzato (v. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata).

2.2. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello ha mosso da una convincente ricostruzione storico naturalistica della vicenda - solidamente ancorata alle emergenze probatorie acquisite al processo nonchè scandita da lineari inferenze logiche - ed, in relazione ad essa, ha fatto ineccepibile applicazione del dettato normativo come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte.

Con un ragionamento ineccepibile, i giudici di merito hanno posto l'accento sul fatto che XXX non si limitava a porre in essere una reazione genericamente minatoria, costituente mera espressione di sentimenti ostili, ma prospettava ai militari un danno ingiusto, specifico e connotato da concretezza, là dove li minacciava, dopo avere contattato il 112 per dolersi dell'agire dei militari, di rivolgersi ai loro superiori perchè adottassero dei provvedimenti nei loro confronti. Minaccia che, avendo riguardo alla situazione valutata con un giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive al momento del fatto, non irragionevolmente è stata ritenuta dai Giudici del merito idonea a turbare i pubblici ufficiali nell'assolvimento dei loro compiti istituzionali, in quanto connotata da una parvenza di serietà e da una potenzialità costrittiva del loro agire (Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Coccia, Rv. 260324; Sez. 6, n. 6164 del 10/01/2011, Stefanello, Rv. 249376).

2.3. Non scrutinabile in questa Sede è, d'altra parte, l'ulteriore rilievo mosso dal ricorrente, secondo il quale la seconda frase veniva pronunciata dal XXX. dopo la contestazione della contravvenzione, implicando una diversa ricostruzione storico fattuale della vicenda mediante una non ammissibile rivalutazione delle emergenze processuali.

3. E' inammissibile anche il secondo motivo concernente l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen..

3.1. Ed invero, la Corte distrettuale ha escluso la sussistenza dei presupposti della lieve entità del fatto sul presupposto che "non si può ritenere che le modalità della condotta insistentemente tenuta dal XXX abbia determinato un esiguo danno al bene giuridico tutelato dall'art. 336 cod. pen.". Valutazione che - nel valorizzare la perseveranza dell'agire criminale e nel tratteggiare una lesione non minimale all'interesse protetto dall'incriminazione - si appalesa sorretta da motivazione adeguata, sia pure sintetica, ed è, pertanto, non scrutinabile nella sede di legittimità, pena un non consentito sconfinamento in un giudizio di merito avulso dall'ambito dell'art. 606 cod. proc. pen..

4. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2018